COMUNE DI BRUSASCO

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TECNICO

DELIMITAZIONE DEI CENTRI ABITATI
EX ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/04/1992, N° 285

CARTOGRAFIA

ALLEGATA ALLA DELIBERA DI G.M. N° 118 DEL 7 OTT. 1999

COMUNE DI BRUSASCO
Provincia di Torino

PRINCIPALI DEFINIZIONI
"IN CONFORMITA' ALL'ART. 3 DEL D.LEG. 285/92"

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE (ART. 2 COMMA 2°)

Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A - Autostrade;
- B - Strade extraurbane principali;
- C - Strade extraurbane secondarie;
- D - Strade urbane di scorrimento;
- E - Strade urbane di quartiere;
- F - Strade locali.

CENTRO ABITATO (ART. 3 PUNTO 8)

- Insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine: Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

STRADE (ART. 3 PUNTI 50-51-52)

STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati.
STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato.
STRADA VICINALE (O PEDONALE O DI BONIFICA): strada fuori dai centri abitati ad suo pubblico.

ZONA RESIDENZIALE (ART. 3 PUNTO 58)

Zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

FASCE DI RISPETTO NEI CENTRI ABITATI (ART. 18 - ART. 28 D.P.R. N° 495/92 SOSTITUITO DAL D.P.R. N° 115/93).

1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
   a) 30 m per le strade di tipo A;
   b) 20 m per le strade di tipo D.
2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:
   a) 30 m per le strade di tipo A;
   b) 20 m per le strade di tipo D ed E;
   c) 10 m per le strade di tipo F.
4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
   a) m 3 per le strade di tipo A;
   b) m 2 per le strade di tipo D.
5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

N.	DENOMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO	CAPISALDI	
		INIZIALE	FINALE
1	STRADA PROVINCIALE N. 107 : via M. della Libetra' via Circonvallazione - Via Verrua Savoia	0+250	1+900
2	STRADA PROVINCIALE N. 110 via G. R. Vercelli	0+1440	2+886

N.B. TUTTE LE ALTRE STRADE COMUNALI DI INTERESSE LOCALE E URBANE DI QUARTIERE, CON ESCLUSIONE DI QUELLE DI TIPO "D" NON PRESENTI NEL TERRITORIO C.LE SONO ESCLUSE DALL'OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME DAL CONFINE STRADALE FATTO SALVO QUANTO PRESCRITTO DALLE N.T.A. DEL P.R.G.I.

SCALA 1 : 5000